

## **Risparmio energetico ed ecodesign con particolare riguardo alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

A cura della Dott.ssa Daniela Dall'Igna

Il Consiglio dei Ministri italiano, nella seduta del 9 febbraio 2011, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009<sup>1</sup>, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

La direttiva in esame, abroga la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005.<sup>2</sup> Trattasi nello specifico di una rifusione, dal momento che la 2009/125/CE pur formalmente abrogando la precedente, la conferma e la ingloba, ampliandone in modo significativo l'ambito di applicazione.

Infatti, la 2009/125/CE, meglio conosciuta come direttiva sull'ecodesign, non prende in considerazione solamente i prodotti "che consumano energia"<sup>3</sup>, ma anche tutti quelli "connessi all'energia"<sup>4</sup>. In tal modo, accanto a prodotti che necessitano di un input di energia per il loro funzionamento o che generano, misurano e trasferiscono energia, vengono contemplati anche i prodotti connessi all'energia, ovvero "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'utilizzo" sia in maniera diretta che indiretta, sia come bene a sé stante, sia come componente destinata ad essere incorporata in un prodotto connesso all'energia. Ciò implica, che la portata applicativa della direttiva si espande a tutta una serie di prodotti come possono essere i

---

<sup>1</sup> Pubblicata in GUUE L 285/10 del 31 ottobre 2009.

<sup>2</sup> La direttiva 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata in GUUE L 191/29 del 22 luglio 2005, è stata adottata con il decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007.

<sup>3</sup> In tal senso, si riporta alla definizione di "prodotto che consuma energia" riportata nell'art. 2 n. 1) della direttiva 2005/32/CE.

<sup>4</sup> Si riporta alla definizione di "prodotto connesso all'energia" riportata nell'art. 2 n. 1) della direttiva 2009/125/CE.

materiali da costruzione, quali le finestre, gli infissi e i materiali isolanti, e altri prodotti che utilizzano l'acqua, quali i rubinetti, gli apparecchi idraulici e i soffioni doccia.<sup>5</sup>

La *ratio* che domina la direttiva, la quale giustifica una simile estensione, nasce dalla consapevolezza che anche i prodotti connessi all'energia sono responsabili del consumo di una quota consistente di risorse naturali e di energia, nonché ad essi sono riconducibili significativi impatti ambientali di altro tipo. Pertanto, l'incidenza a livello ambientale di tali prodotti, dovrebbe essere alleggerita il più possibile, in linea con una politica proiettata a garantire una elevata protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile.

A livello concreto ciò è possibile attraverso l'individuazione delle principali fonti di impatto ambientale negativo, intervenendo in modo tale da evitare o limitare il più possibile le loro ripercussioni.

Sulla scorta di queste osservazioni, l'aspetto forse più interessante riguarda la fase "preventiva", ossia la fase di progettazione dei prodotti connessi all'energia. Quest'ultimi infatti, offrono notevoli potenzialità di miglioramento in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, perseguibili attraverso una migliore e attenta progettazione.<sup>6</sup> Si osserva come sia fondamentale agire a monte, cioè proprio nel momento progettuale, in quanto è in tale fase che si determina l'inquinamento provocato durante il ciclo di vita<sup>7</sup> dal prodotto immesso sul mercato.

Ne consegue, che l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti e quindi dell'efficienza energetica, porta in sé un significativo contributo in termini di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità.<sup>8</sup>

I prodotti connessi con l'energia, per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio, devono ottemperare le specifiche<sup>9</sup> individuate per la progettazione ecocompatibile nonché le misure

---

<sup>5</sup> Devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i mezzi di trasporto merci o passeggeri.

<sup>6</sup> La progettazione ecologica concorre a creare dei meccanismi virtuosi che consentono economie per le imprese e gli utilizzatori finali.

<sup>7</sup> Per valutare l'impatto ambientale di un prodotto durante l'intero ciclo di vita, si fa riferimento alla selezione e all'impiego delle materie prime utilizzate, alla fabbricazione, all'imballaggio, al trasporto e distribuzione, all'installazione e manutenzione, all'uso e al fine vita.

<sup>8</sup> Sotto il profilo dei costi, il risparmio energetico costituisce un'efficace soluzione per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Inoltre, va ricordato che la Commissione europea nel programma europeo per il cambiamento climatico (Eccp), esorta affinché si proceda verso una significativa riduzione del consumo di energia.

<sup>9</sup> Si vedano in tal senso le definizioni di "specificata" riportata nell'art. 2 rispettivamente ai n. 24), 25) e 26) della direttiva 2009/125/CE. In ogni caso, le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovranno essere fissate sulla base

di esecuzione stabilite.<sup>10</sup> I principali aspetti da tenere in considerazione, in tema di miglioramento energetico di un prodotto, sono quelli che fanno riferimento al consumo di risorse naturali, fra cui l'energia e l'acqua, le emissioni in aria, suolo e acqua, la facilità di reimpiego o di riuso, l'utilizzo in fase di produzione di materiali provenienti da riciclo.

Sui prodotti che si adeguano ai requisiti richiesti, verrà applicata la marcatura "CE" unitamente ad una dichiarazione di conformità<sup>11</sup>, con la quale il fabbricante dichiara e garantisce che il prodotto osserva tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.<sup>12</sup> E' previsto inoltre, che i consumatori ricevano le informazioni sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto e sul profilo ecologico dello stesso.

In caso di violazione della presente direttiva o più correttamente, delle disposizioni nazionali adottate in forza della stessa<sup>13</sup>, è lasciata agli Stati membri la determinazione delle sanzioni le quali, oltre a presentare i caratteri dell'efficacia, proporzionalità e persuasività, devono tenere conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario.

---

di analisi tecniche, economiche ed ambientali. La previsione, sempre in fase di progettazione, di traguardi intermedi, può favorire l'adeguamento del ciclo di sviluppo dei prodotti e rendere più agevole la pianificazione a lungo termine per gli interessati. Viene inoltre vista con favore l'autoregolamentazione da parte dell'industria rispetto alle misure prettamente legislative, qualora questa permetta di raggiungere gli obiettivi di cui si discute, in modo più rapido e meno costoso. In particolare, viene messa in risalto l'importanza di promuovere il concetto di progettazione ecocompatibile proprio tra le piccole e medie imprese, nonché tra le microimprese.

<sup>10</sup> La progettazione ecologica nel contempo, non dovrà incidere negativamente sul costo del prodotto, per cui le misure di esecuzione dovranno contenere delle prescrizioni che non penalizzino la competitività dell'industria e che non facciano ricadere sui fabbricanti o sui consumatori degli oneri sproporzionati.

<sup>11</sup> Un sistema così consegnato, permette l'immissione dei prodotti nel mercato e la loro libera circolazione, correggendo eventualmente gli ostacoli al commercio e alla concorrenza, che le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative degli Stati membri hanno determinato.

<sup>12</sup> E' previsto –come già nella direttiva 2005/32/CE– che la Commissione rediga un piano di lavoro, da stilare e mettere a disposizione del pubblico entro il 21 ottobre 2011, in cui stabilisca, per i successivi tre anni, un elenco di gruppi di prodotti a cui dare priorità, con riferimento all'adozione di misure di esecuzione. Tali prodotti sono quelli individuati dal programma europeo per il cambiamento climatico, come ad esempio i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, gli apparecchi domestici, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda e i prodotti in cui limitare le perdite in stand-by.

<sup>13</sup> In estrema sintesi, lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri italiano, in attuazione della direttiva 2009/125/CE, cui si è fatto cenno nell'introduzione, recepisce la nuova definizione di "prodotto connesso all'energia"; ribadisce l'obbligo di marcatura CE (a carico del fabbricante) per i prodotti connessi all'energia, quale garanzia di rispondenza alla pertinente misura di esecuzione; conferisce i compiti di vigilanza e controllo e i poteri di verifica della conformità dei prodotti alla normativa sull'ecodesign, al Ministero dello Sviluppo Economico, cui affianca a supporto l'ENEA, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza e gli altri Organi pubblici competenti in materia; prevede un articolato sistema sanzionatorio; individua in capo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura la competenza di comminare le sanzioni a livello territoriale.

Per concludere, la scelta di ampliare considerevolmente la categoria di prodotti che dovranno essere progettati in maniera ecocompatibile, è il riflesso di una politica energetica comunitaria lungimirante e attenta ad un uso intelligente e parsimonioso delle risorse naturali, conscia che la protezione dell'ambiente va anche necessariamente perseguita migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale causato dai prodotti che sono connessi all'energia.

7 marzo 2011

Daniela Dall'Igna